

Circolare n.18 del 09/11/2020

Inammissibili le indagini peritali sulle strutture delle carrozzerie

Come già noto agli associati Federcarrozzieri, alcune reti peritali, su disposizione delle compagnie mandanti, nel corso dell'esecuzione di normali perizie estimative sui danni auto stanno effettuando improprie mappature delle carrozzerie non fiduciarie.

In particolare, vengono richieste alle carrozzerie documenti e/o informazioni non previste per legge e non necessarie ai fini della stima del danno che vengono poi impropriamente utilizzate per "classificare" le carrozzerie in non meglio precisati elenchi che, senza alcun criterio economico o gestionale, sono unicamente utilizzati per *decidere* - o **meglio ridurre** - il costo orario aziendale e dunque la tariffa di manodopera applicata.

Le informazioni richieste sono assolutamente vaghe e non consentono in alcun modo di determinare correttamente i costi aziendali in quanto si limitano a richiedere i "metri quadri" ed il "numero di dipendenti" dell'azienda artigiana, dati privi di qualsiasi valore tecnico non idonei allo scopo prefissato, residuo anacronistico di criteri non più in uso da decenni e cioè da quando vennero disdettati gli accordi ANIA.

Si ribadisce che l'unico obbligo del riparatore, o meglio del danneggiato, è quello di mettere a disposizione per cinque giorni lavorativi dalla data della formulazione della richiesta danni le cose danneggiate al fine di consentirne l'ispezione da parte del perito.

Si rammenta che le compagnie di assicurazione - che nelle pratiche risarcitorie non sono null'altro che debitori - non hanno alcun titolo per *indagare sulla composizione* delle strutture aziendali richiedendo ai carrozzieri dati che possono avere anche natura riservata o essere oggetto di segreto industriale.

Così come le compagnie neanche i loro emissari, cioè i periti assicurativi, **hanno alcun titolo o competenza** per richiedere e valutare dati che non sono di loro competenza non avendo tra l'altro alcuna qualifica che consenta loro di decidere se l'impresa artigiana abbia "diritto" o meno ad esporre la tariffa applicata.

Federcarrozzieri ribadisce pertanto che gli emissari delle compagnie hanno unicamente il compito di provvedere alla stima del danno, il costo e la tipologia dei ricambi impiegati, la valutazione della compatibilità e della coerenza dei danni. Questo solo debbono fare limitandosi a prendendo atto della tariffa oraria e del costo del materiale di consumo applicati. **Ogni valutazione sui costi aziendali applicati e sui costi dei materiali di consumo che viene effettuata dal perito assicurativo costituisce unicamente una opinione individuale o - banalmente - un adempimento del collaboratore parasubordinato alle direttive della compagnia che lo incarica e lo retribuisce. Le valutazioni dei periti sui costi aziendali non costituiscono nella maniera più assoluta attività di valutazione tecnica.**

La tariffa di manodopera o il costo aziendale per ora lavorata possono essere correttamente individuati solo mediante una complessa operazione di analisi delle strutture aziendali, dei bilanci e dei processi produttivi analizzando dati diversi e riservati, operazione che può essere unicamente effettuata da professionisti esperti nel controllo di gestione aziendale e che **Federcarrozzieri da tempo offre ai propri associati ([qui il link al servizio](#))**.

Questa vicenda, al pari di altre che hanno visto i periti assicurativi indotti a operazioni di marketing e canalizzazione, conferma il quadro attuale di progressivo declino della figura del perito assicurativo correlato alla sua definitiva perdita di autonomia e indipendenza.

Anche per tali ragioni a sostegno di quello che si ritiene essere comunque un ruolo e imprescindibile, Federcarrozzieri ribadisce ai propri associati la corretta distinzione dei ruoli e delle funzioni anche con questa segnalazione di comportamenti che esorbitano dalle mansioni e dalle competenze previste per legge.

9 NOVEMBRE 2020

Il Presidente

